

Diritto della circolazione stradale in Germania

I danni alla persona

Risarcimento del danno non patrimoniale.

Per l'ammontare si vedano le tabelle ADAC.

- a) Disciplina generale. Il risarcimento del danno non patrimoniale ha una doppia funzione: risarcitoria (delle conseguenze fisiche, morali e spirituali patite) e sanzionatoria.
Allunga eccessivamente i tempi di gestione del sinistro, il risarcimento può aumentare.
- b) Danni pregressi. Il danneggiante deve sostenere anche le conseguenze di eventuali danni pregressi del danneggiato.
- c) Risarcimento del danno non patrimoniale sotto forma di rendita. In caso di lesioni permanenti di una certa entità (40%), può essere riconosciuta una rendita accanto al pagamento di una somma capitale.
- d) Lesioni mortali. Anche in caso di sopravvivenza molto breve è legittimo un risarcimento del danno non patrimoniale. Il diritto a fare valere questa pretesa passa agli eredi.
- e) Caso particolare del trauma del rachide cervicale. Essendo questo un trauma difficilmente valutabile in modo oggettivo, sorgono spesso controversie. Si vedano le sentenze zfs 98, 461 della Corte di Appello di Hamm e la DAR 99, 75 del Tribunale di Heidelberg.
- f) Conseguenze a lungo termine. Solo una sentenza di accertamento o un'equipollente dichiarazione del danneggiante può proteggere dalla prescrizione il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per conseguenze a lungo termine prevedibili.
Se, però, l'insorgere di successive conseguenze pregiudizievoli non era prevedibile al momento della quantificazione dei danni, la prescrizione inizia a decorrere dal momento della scoperta di dette conseguenze.
Tutte le conseguenze non patrimoniali che erano prevedibili al momento della valutazione dei danni possono essere risarcite. A stabilirle sarà un perito.
- g) Risarcimento del danno non patrimoniale dei congiunti. Il diritto tedesco non riconosce alcun risarcimento del danno dei congiunti, a meno che questi non abbiano subito una lesione di un diritto soggettivo proprio, nel qual caso il danno è immediato e diretto e, quindi risarcibile. (esempio: shock alla notizia del sinistro o per avervi assistito, che degeneri in malattia).
- h) Prove. Il danneggiato deve provare l'entità delle lesioni subite, fornendo certificati medici o una perizia.
L'assicurazione è di norma disposta ad incaricare un perito a proprie spese, se il danneggiato solleva il medico dal segreto professionale.

Costi per la visita in ospedale da parte dei prossimi congiunti.

Sono risarcibili, solo se utili da un punto di vista medico a favorire la guarigione. Non vanno, però, risarcite le vacanze perse e non recuperate, né il tempo libero.

Spese per operazioni.

I costi delle operazioni non possono essere fatti valere in modo solo fittizio.

Danni alla capacità di guadagno.

Il danneggiante risponde per l'intera perdita di guadagno riconducibile alle lesioni riportate nel sinistro e per i danni legati alla mancata conclusione in tempi normali dei propri studi.

Anche conseguenze negative indirette, come quelle psicologiche dopo un sinistro di lieve entità, che non sia stato rielaborato correttamente, vanno risarcite.

La perdita di guadagno per potere essere risarcita, va quantificata. Una mera dichiarazione non basta.

In caso di perdita di guadagno deve essere tenuta in considerazione la surrogazione legale.

Che si consideri il guadagno lordo o netto, per il calcolo dei danni, il risultato è lo stesso.

L'onere della prova e della quantificazione del danno grava sul danneggiato, anche se con qualche facilitazione, soprattutto qualora il danneggiato sia un bambino o un giovane.

La valutazione delle perdite scaturite dall'incidente, spetta al giudice tramite un giudizio prognostico.

Risarcimento dei danni e delle tasse.

Il risarcimento dei danni alla capacità di produrre guadagno, è soggetto a tassazione sul reddito delle persone fisiche. Sono, invece, esenti da tassazione le rendite per ulteriori necessità, le prestazioni assicurative per malattia e invalidità, i sussidi di disoccupazione ed il risarcimento di danni non patrimoniali sotto forma di somma capitale o rendita.

Danni legati al mantenimento della famiglia.

La norma di riferimento è quella contenuta nell'articolo 844 c.c.

Si deve calcolare il reddito netto a disposizione per il mantenimento della famiglia, detrarre le spese fisse e dapprima ripartire detta differenza tenendo conto della parte che sarebbe spettata al deceduto. Poi le spese fisse devono essere ripartite tra i superstiti e devono essere aggiunte alla parte della differenza sopra calcolata.

Vanno dedotte dagli importi finali eventuali rendite già pagate.

Non sono applicabili le tabelle di Düsseldorf, poiché il sinistro provoca la morte di un coniuge di un matrimonio intatto e non in crisi.

Necessità ulteriori.

Ad es. necessità di dotare il veicolo di particolari optional, maggiore usura dei vestiti, necessità di apparecchiature ortopediche o ristrutturazione della propria abitazione.

Danni patiti da una casalinga.

Si fa riferimento alle tabelle Schulz-Borck /Hofmann ed alla raccolta della giurisprudenza della Cassazione a cura di Scheffen-Pardey.

- a) Lesioni subite dalla casalinga. In caso di danni patiti da una casalinga e madre, quindi, danni alla gestione e conduzione del ménage di casa, la pretesa può essere fatta valere dal marito o dalla danneggiata. Anche nel caso di convivenza *more uxorio* tali danni sono risarcibili. I singles hanno diritto al risarcimento sotto il punto di vista delle "necessità ulteriori".

Rilevante è il lavoro effettivamente svolto e non quello dovuto e la concreta incapacità a svolgere l'attività domestica.

Nel caso in cui debba essere assunto del personale sostitutivo, devono essere risarcite le spese lorde sostenute. La casalinga che, invece, pur avendo subito delle lesioni, non abbia impiegato un'altra persona per svolgere i lavori di casa, può comunque calcolare un importo pari al 70% del salario lordo che una tale persona avrebbe percepito o stabilire un forfait sulla base delle tabelle Schulz-Borck /Hofmann.

- b) Decesso della casalinga. In questo caso è rilevante la prestazione lavorativa legalmente dovuta e non quella realmente resa.